



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della protezione civile**

CAPITOLATO TECNICO

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

Lotto n. 7

CIG. 869872709C

Polizza n.

Effetto dalle ore 24.00 del

Scadenza alle ore 24.00 del

Frazionamento Annuale

Sommario

DEFINIZIONI.....	3
DESCRIZIONE GENERALE.....	4
A – Rischio Assicurato	4
B – Descrizione dell’attività.....	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta	5
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	5
Art. 3 – Durata dell’assicurazione – Eventuale proroga	5
Art. 4 – Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia.....	6
Art. 6 – Recesso dal contratto.....	7
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione.....	8
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	8
Art. 9 – Oneri fiscali.....	8
Art. 10 – Foro competente.....	8
Art. 11 – Interpretazione del Contratto – Clausola di Buona Fede	8
Art. 12 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio	9
Art. 13 - Clausola intermediari.....	10
Art. 14 – Coassicurazione e delega (Opzionale)	11
Art. 15 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge	12
Art. 17 – Rinuncia alla surrogazione	12
Art. 18 – Trattamento dei dati	12
Art. 19 – Estensione territoriale.....	13
Art. 20 – Disciplina dell’appalto	13
Art. 21 - Incompatibilità	13
CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE.....	14
Art. 1 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.).....	14
Art. 2 – Novero dei Terzi	14
Art. 3 – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	14
Art. 4 – Malattie professionali	15
Art. 5 – Denuncia di sinistro – obblighi dell’Assicurato	15
Art. 6 – Esclusioni	15
Art. 7 – Estensioni	16
Art. 8 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.....	19
Art. 9 – Gestione delle vertenze di danno	19
Art. 10 Massimali:	19
SCHEDA DI QUOTAZIONE.....	21

DEFINIZIONI

ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dell'assicurazione, e cioè: <ul style="list-style-type: none">• il Dipartimento della Protezione Civile;• i dipendenti nonché tutti i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga nello svolgimento della propria attività;
Società:	l'Impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	la possibilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Broker:
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Mercedi:	ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti da libri paga corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Stipendi:	ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti da libri paga corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Retribuzioni:	la somma delle Mercedi e degli Stipendi;
Dipendenti:	personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati.

DESCRIZIONE GENERALE

A – Rischio Assicurato

La società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle somme indicate nella scheda di quotazione per le conseguenze della Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante al Dipartimento della Protezione Civile (di seguito menzionato come Assicurato) in relazione all'attività svolta, che qui di seguito viene descritta, comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti nessuna esclusa né eccettuata, ovunque e comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

B – Descrizione dell'attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro, dell'Ente assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'attività dell'Assicurato riguarda:

- a) La Previsione, intendendo come tale l'insieme di attività tecnico-scientifiche, che vanno dalla raccolta di informazioni sul territorio alla loro elaborazione, fino alla interpretazione dei dati raccolti in base a modelli e simulazioni di eventi, al fine di valutare le situazioni di possibile rischio, allertare il sistema di intervento con il massimo anticipo utile, ma anche di fornire alle autorità preposte gli elementi necessari a prendere decisioni ragionate e tempestive.
- b) La Prevenzione, intendendo come tale ogni azione tendente alla riduzione di rischi di origine naturale o antropica a salvaguardia delle persone, dei beni e dell'ambiente. Comprende attività pianificatorie, programmatiche, ricognitive ed eventualmente operative in situazione di comprovata urgenza, ferma restando la piena competenza degli Enti preposti per la definitiva eliminazione della situazione a rischio;
- c) L'Addestramento e formazione, intendendo come tale ogni azione volta a migliorare le conoscenze tecniche e le capacità operative dei dipendenti e degli altri operatori di protezione civile, ivi compresa la manutenzione ordinaria della sede e dei mezzi;
- d) L'Esercitazione, intendendo come tale ogni azione svolta al fine di migliorare, attraverso la simulazione di stati di emergenza, il grado di preparazione dei dipendenti e degli altri operatori in previsione di futuri impegni in situazione di emergenza;
- e) L'Emergenza, intendendo come tale ogni azione che, al verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura, sia volta al soccorso della popolazione, al contenimento dei danni ed al ripristino delle condizioni di normalità;
- f) Le attività particolari di protezione civile autorizzate dalle Autorità competenti.

Ciò premesso si conferma che l'elencazione anzidetta è puramente espositiva e che la garanzia comprende l'attuazione di tutti i servizi/attività prestati/e dall'Assicurato, compresi quelli che "ope legis" gli vengono attribuiti in corso di contratto.

La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente attraverso il personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) che tramite:

- Persone a rapporto convenzionale e/o incarichi occasionali vari;
- Volontari di protezione civile;
- Volontari del servizio civile

L'assicurazione comunque non comprende i danni "necessari" cagionati a terzi conseguenti ad interventi in stato di necessità. Rimangono infine esclusi i danni derivanti da mancato e/o ritardato e/o insufficiente/inefficace intervento nonché ogni attività medica/paramedica

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell’offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato delle cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell’offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. e, in parziale deroga alla predetta norma, rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall’applicazione dell’art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 C.C.

Art. 3 – Durata dell’assicurazione – Eventuale proroga

L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 con effetto dalle ore 24.00 del e scadenza alle ore 24.00 del

E’ prevista la facoltà per il Contraente di rinnovare il contratto per egual periodo dandone comunicazione alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza prefissata. In assenza di tale accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura

assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 4 – Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al di ogni scadenza anniversaria.

Tenuto conto che le prestazioni assicurative sono esenti, ai sensi dell'art. 10 comma 2 D.P.R. n.633/1972, dall'imposta sul valore aggiunto, il pagamento effettuato a favore della Società sarà riscontrato, mediante apposita ricevuta (es. appendice di pagamento, carico contabile, quietanza), nella quale dovranno essere indicati:

- il numero della polizza
- la sede operativa della Società
- il CIG (Codice Identificativo Gare)
- il periodo di competenza
- il premio pagato

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza se il premio è stato pagato entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente non paga il premio entro tale termine, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della decorrenza e/o rinnovo o proroga e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società anche per il tramite del broker, qualora presente. Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile:

Ammontare retribuzioni preventivate	€ xxxxxxxxxxxx
Tasso annuo lordo _____‰ (promille) applicabile alle retribuzioni	_____‰ (promille)
Premio annuo lordo anticipato	€

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio sopra esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio di regolazione. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione corretta emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a). l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- b). il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa

Art. 5 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta", la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 6 – Recesso dal contratto

Il presente contratto non prevede la facoltà bilaterale di recesso per sinistro bensì la facoltà bilaterale di recesso anticipato da esercitarsi dopo la prima scadenza annuale, con preavviso non inferiore a 240 giorni.

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

Nella comunicazione di recesso della Società, quest'ultima, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui al successivo art. 12 – “Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio”, necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che, in assenza dei dati richiamati, la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (ovvero consegnata anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili, inclusa posta elettronica) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri relativi alle spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente, relative all'imposta di bollo, sono a carico della Società.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 – Interpretazione del Contratto – Clausola di Buona Fede

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara

che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Art. 12 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio, aggiornato a non oltre i 60 giorni antecedenti, dei sinistri denunciati, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, circostanze di fatto e di luogo dichiarate dal Contraente, nonché le generalità delle persone interessate, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Il suddetto dettaglio dovrà essere fornito con le seguenti tempistiche:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nel caso di recesso anticipato del contratto,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;

- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Resta ferma la possibilità per il Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero tramite posta elettronica certificata) assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e/o ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente.

La Contraente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 23, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Clausola intermediari

Si conviene tra le Parti che la Contraente ha affidato, l'incarico di gestione ed esecuzione del contratto alla Società, pertanto, tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

La disciplina del presente articolo si intende integrata con quanto espresso all'art. 11 dello schema di Contratto della gara per servizi di brokeraggio, pubblicata dal Dipartimento con bando GURI n. 12 del 1 febbraio 2021, che ad ogni buon conto, qui si riporta:

Il pagamento da parte del Dipartimento dei premi relativi ai contratti assicurativi, sarà effettuato per il tramite del Broker.

2. Questo si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto del Dipartimento, nei termini e nei modi convenuti e comunque non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello del pagamento da parte del Dipartimento. Ai fini del pagamento, il Dipartimento effettua nei confronti del

Broker le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il Dipartimento – previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie assicuratrici interessate- provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi, detraendo l'importo corrispondente alla provvigione dovuta al Broker. Tale ultimo importo sarà versato ai competenti enti previdenziali o agenzie fiscali, o eventualmente allo stesso Broker, entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.

3. Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che l'Aggiudicatario comunicherà al Dipartimento. Il pagamento al Broker produce effetto liberatorio per il Dipartimento.

4. Gli strumenti di pagamento tra Dipartimento e Broker e tra Broker e Compagnie assicurative dovranno recare l'indicazione del CIG di cui al presente contratto nonché del CIG relativo alla polizza attivata, con indicazione distinta degli importi relativi ai premi assicurativi e degli importi per provvigioni.

5. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 14 – Coassicurazione e delega (Opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Imprese in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver

ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto, e in nome e per conto delle stesse, a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge applicabili.

Art. 15 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto/polizza di assicurazione, si conviene che il Contraente., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge applicabili.

Art. 17 – Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 18 – Trattamento dei dati

La Società dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 25 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

La Contraente tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Contraente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

La Società prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Contraente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Contraente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), la Società prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Contraente, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto la Società si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto, da parte della Società, della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Art. 19 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Art. 20 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

Art. 21 - Incompatibilità

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto assicurativo avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

Art. 2 – Novero dei Terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali.

Limitatamente alle sole lesioni corporali, non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione RCO.

La garanzia RCT si estende altresì ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate e ai lavoratori parasubordinati; tali soggetti sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. È comunque garantita l'azione di rivalsa e/o surroga esperite dall'INPS e/o dall'INAIL.

La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/fatturazioni versati dall'Assicurato per tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versati al personale dell'Assicurato, qualora quest'ultimo sia il parametro assunto per il suddetto calcolo.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi per tutti i danni subiti quali cittadini in occasione della fruizione delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Art. 3 – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e loro successive modifiche, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2), lett. A) del D. lgs. n. 38/2000 debitamente approvata.

Ai fini della regolazione del premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, i compensi lordi percepiti dai lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione del medesimo tasso riportato nella polizza base.

La garanzia RCO vale che per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/06/84 n. 222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 4 – Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavori (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL subite dai lavoratori dipendenti ed assimilati per legge, per colpa dell'Assicurato.

L'estensione spiega i propri effetti condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quello della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di vigenza dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente ed assimilati per legge, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 5 – Denuncia di sinistro – obblighi dell'Assicurato

Restando inteso che l'operatività della garanzia assicurativa è subordinata unicamente al verificarsi del fatto dannoso durante l'efficacia della presente polizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 1913 c.c. l'Assicurato è obbligato entro 30 giorni a denunciare solo i sinistri:

- relativamente a quelli rientranti nella garanzia RCT, quelli per i fatti dannosi che possano dar luogo a risarcimento di danni;
- relativamente a quelli rientranti nella garanzia RCO, quelli per i quali ha luogo l'inchiesta od un procedimento giudiziario a norma di legge o per i quali abbia ricevuto formale richiesta di risarcimento giudiziose o stragiudiziale.

Art. 6 – Esclusioni

Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

- a) da furto ad eccezione della Responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danno da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa di impalcature o ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato o da suoi appaltatori o subappaltatori;
- b) cagionati da macchine, merci e prodotto fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi;
- c) ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69 n. 990, e successive modificazioni il Contraente/Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria (veicoli a motore e macchine operatrici soggetti all'obbligo assicurativo di legge), nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- d) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanza radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in commissione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; da interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tali danni sono tuttavia compresi in garanzia qualora siano provocati da rottura accidentale di condutture ed impianti, intendendosi per tale un evento improvviso ed imprevisto;

- f) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, salvi i casi di committenza di lavori che ne richiedano l'impiego oppure quando l'utilizzazione si sia resa necessaria per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Assicurato;
- g) derivanti da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture o guasti accidentali di impianti o condutture, nonchè quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e d in genere da insalubrità dei locali;
- h) di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, fatta eccezione per le eventuali strutture della Contraente adibite ad attività di studio, convegni, corsi di formazione, professionale, foresterie, soggiorno e simili, sia per i terzi che per i Dipendenti, Amministratori, Consulenti della Contraente e loro familiari;
- i) a cose di terzi verificatesi in connessione con scioperi e tumulti nella sede di lavoro, salvo che l'assicurato non dimostri che gli stessi non sono conseguenti a detti scioperi e tumulti;
- j) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- k) derivanti da responsabilità assunte esclusivamente per contratto e non derivanti anche dalla legge;
- l) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti seppur in parte, dall'esplosione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- m) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- n) rischi derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spungiforme (BSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeld-Jacob. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- o) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;

Art. 7 – Estensioni

- A) la Responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, e loro attinenze e pertinenze compresi antenne, insegne, cartelli, striscioni spazi adiacenti, recinzioni cancelli anche automatici, parcheggi, aree di sosta veicoli ed inoltre da: giardini, terreni, parchi, baraccamenti, alberi ad alto fusto, piante ecc. ed eventuali impianti ed attrezzature (inclusa l'ordinaria e straordinaria manutenzione) a qualunque uso destinati. La Contraente è esonerata dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione.
- B) la Responsabilità Civile derivante ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi da Dipendenti del Contraente/Assicurato commessi in relazione alla guida di veicoli a motore, purchè i veicoli non siano di proprietà del contraente/Assicurato medesimo né da questo presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati Terzi il conducente del veicolo e le persone non considerate Terze rispetto al medesimo ai sensi della legge 990/1969 e successive modificazioni. La garanzia è prestata con i seguenti limiti territoriali: Stati UE, Svizzera, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino in cui è consentita la libera circolazione nonchè gli altri Paesi per i quali sia valida la "carta verde".
- C) La Responsabilità personale del personale ausiliario utilizzato per i servizi prestati dalla Contraente.
- D) La Responsabilità personale di tutti gli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti in genere – inclusi i Responsabili e Preposti, anche ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni ed ivi comprese le attività di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere urgenti – del Contraente/Assicurato per danni arrecati a Terzi e ad altri Amministratori/Dirigenti e Dipendenti in genere durante il servizio prestato per il Contraente/Assicurato; ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale

resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di Amministratori/Dirigenti/Dipendenti in genere con il Contraente/Assicurato o fra loro.

- E) La Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà del Contraente/assicurato mentre circolano all'interno dei recinti delle sedi, salvo quanto previsto dalla Legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche.
- F) La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori ceduti in appalto e subappalto.
- G) La Responsabilità Civile di stagisti e tirocinanti che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati, fermo restando che l'esistenza di tale estensione di garanzie verrà mantenuta riservata da parte del Contraente/Assicurato.
- H) La Responsabilità per i danni occorsi ai veicoli di Terzi e/o Dipendenti/Amministratori nelle sedi della Contraente negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che riservati alla Contraente.
- I) La Responsabilità per i danni arrecati a cose di proprietà dei Dipendenti, Amministratori.
- J) La Responsabilità derivante dall'organizzazione e partecipazione a gite aziendali, convegni, stages e simili manifestazioni, esclusi i danni connessi alla circolazione di mezzi di trasporto impiegati.
- K) L'assicurazione vale anche per i danni di cui debbano rispondere le istituzioni ed associazioni aziendali, filantropiche, culturali, sportive, dopolavoristiche e simili, costituite o costituende, tanto ad opera del Contraente/Assicurato che del suo personale dipendente, nell'ambito della propria Amministrazione durante il corso della presente polizza.
- L) La Responsabilità per danni cagionati a terzi da persone non dipendenti dall'Assicurato che svolgono attività per conto dello stesso. Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoro interinale, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato stesso per danni cagionati a terzi da:
- i tecnici e/o consulenti impegnati, su specifica richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, in situazione di emergenza;
 - i dipendenti di altre Direzioni o Enti locali allorché operano alle dipendenze del Dipartimento della Protezione Civile;
 - i soggetti impegnati nelle operazioni di repressione degli incendi boschivi o in esercitazioni antincendio programmate in accordo con il Dipartimento della Protezione Civile;
 - il personale addetto a macchine operatrici, impegnato per il Dipartimento della Protezione Civile;
 - i componenti di commissioni, Comitati od organismi comunque definiti, istituiti con specifico atto, per le sole attività e per i soli periodi di tempo in cui operino presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero in altre località previo incarico del Dipartimento medesimo.

Si precisa che gli operatori assicurati di cui al presente articolo sono considerati terzi tra loro e rispetto all'Ente da cui formalmente dipendono, limitatamente ai danni da essi subiti per morte, o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p.

- M) La Responsabilità derivante dalla gestione di mense/distribuzione pasti compresi in casi di avvelenamento da cibo e bevande guaste. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Terzi, la presente assicurazione comprende anche la responsabilità che incombe a gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con la Contraente con l'intesa che la presente copertura sarà considerata in eccesso ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori. Si intende eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori. Si intende incluso l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere. Restano esclusi: - le richieste di risarcimento relative a encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) quali a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt - Jacob (vCJD); - ogni responsabilità derivante da prodotti geneticamente modificati (OGM); - i danni derivanti da influenza aviaria, virus H5N1 e varianti della malattia

Comprende inoltre la responsabilità per i danni derivanti da:

- N) esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata.
- O) Proprietà ed uso di cani da guardia e non.
- P) Circolazione ed uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso.
- Q) Cedimento o franamento di terreno e vibrazioni in genere in conseguenza di lavori relativi all'attività della Contraente.
- R) Lavori anche edili di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività.
- S) Partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli "stands", nonché dalle operazioni di carico e scarico. L'assicurazione comprende i danni cagionati a beni mobili ed immobili di terzi, in consegna e non del Contraente/Assicurato, durante le manifestazioni suindicate da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà del Contraente/Assicurato stesso o da esso detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge ed ai Terzi espositori.
Si prende inoltre atto che la Società rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei Terzi espositori e dell'Ente Organizzatore.
- T) Organizzazione di convegni, congressi, seminari ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, visite ad impianti ed installazioni proprie e/o di Terzi, concorsi ed iniziative a carattere educativo nelle scuole e non.
- U) L'assicurazione è valida anche per la responsabilità imputabile ai sensi di legge al Contraente/Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili. Premesso che il Contraente/Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratto di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/assicurato da acollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati medesimi
- V) responsabilità dell'Assicurato per danni cagionati o subiti da dipendenti di altre società od enti distaccati presso il Contraente; danni cagionati o subiti dal proprio personale distaccato presso altre società od enti.

Sono altresì inclusi i:

- W) danni a Terzi in occasione di scioperi, tumulti e simili manifestazione delle persone di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere, avvenuti nelle sedi di lavoro.
- X) Danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o comunque dalla impossibilità di fruire di beni o servizi purchè conseguenti a sinistri indennizzabile a termini di polizza.
- Y) Infermeria e primo soccorso: si intende inclusa la responsabilità civile personale del medico e del personale parasanitario;
- Z) Sono compresi i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, impoverimento o deviazioni di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
- AA) Committenza Generale: Si intende compresa in garanzia la responsabilità derivante all'Assicurato ex Art. 2049 cc.

Art. 8 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Si convengono i seguenti limiti di indennizzo e franchigie/scoperti per ogni sinistro:

- a) per danni a cose in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno è di Euro 350.000,00
- b) per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose dell'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute, la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno di Euro 2.000.000,00;
- c) per danni a cose di proprietà dei Dipendenti e degli Amministratori la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno di Euro 100.000,00;
- d) per i danni da interruzione o sospensione di attività la garanzia è prestata con un limite massimo per sinistro e per anno assicurativi di Euro 2.000.000,00;
- e) per i danni da furto, la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno è di Euro 100.000,00;
- f) per i danni da inquinamento accidentale la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.500.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 2.500,00;
- g) per i danni ai fabbricati cagionati da cedimento e franamento del terreno la garanzia viene prestata con un limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo di Euro 1.000.000,00;
- h) per i danni a condutture sotterranee, cavità o cunicoli, la garanzia viene prestata con un limite di indennizzo di Euro 1.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 9 – Gestione delle vertenze di danno

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione de/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione de/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia fin, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilità in polizza per il danno cui si riferisce al domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

La società non risponde di multe od ammende.

Rimane inteso che sarà obbligo della Società gestire il sinistro e liquidare il danno anche se questi sia, o appaia fin dall'inizio, inferiore alle eventuali franchigie stabilite nella presente polizza; in tal caso:

- la liquidazione ed il pagamento del danno debbono avvenire previa notifica e benessere dell'Assicurato;
- l'Assicurato si obbliga a rimborsare alla Società gli importi anticipati per suo conto entro 60 giorno dalla data della relativa richiesta scritta.

Art. 10 Massimali:

- Responsabilità Civile verso Terzi

Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:

Euro 10.000.000,00 per ogni persona,

Euro 10.000.000,00 per danneggiamento a cose.

- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:

Euro 2.000.000,00 per persona

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO il massimale per sinistro indicato alla voce RCT rappresenta la massima esposizione della Società assicuratrice.

SCHEDA DI QUOTAZIONE

Base D'asta RCT/O - Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00)

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA PER LE GARANZIE SOPRA RIPORTATE

_____ % (_____) *Saranno accettate esclusivamente percentuali di ribasso senza decimali*